



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 20.2.2018

OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina, promosso dalla Sig.ra Oliveri Maddalena. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciotto**, addi **Venti** del mese di **Febbraio** ore **17,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof. Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina, promosso dalla Sig.ra Oliveri Maddalena. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Carmelo Moschella con studio legale in Giardini Naxos.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 DEL 20.02.2018

Oggetto	Atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina, promosso dalla Sig.ra Oliveri Maddalena. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che con nota Prot.n. 4034 del 19.02.2018 il Responsabile del IV Settore ha trasmesso all'Ufficio Contenzioso l'atto di citazione, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, Prot.n. 28157 del 14.12.2017, promosso dalla Sig.ra Oliveri Maddalena, nei confronti di questo Comune, per il sinistro occorso alla stessa nella via Vittorio Emanuele in data 16.12.2015 ; (ALL. 1)

Che con la medesima nota il Responsabile del IV Settore indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto di citazione;

Ritenuto, pertanto, necessario proporre opposizione al suddetto atto di citazione, conferendo incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.349,18, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale Civile di Messina dalla Sig.ra Oliveri Maddalena, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.349,18 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	1300	2018	1300
2019	1049,18	2019	1049,18
TOTALE	2349,18	TOTALE	2349,18

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



11-02-2018

Il Proponente



Protocollo N. _____
Il Responsabile U.T.C. _____
Il Responsabile U.T.C. _____

SINDACO
→ IV metatarsi

AU - 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
14 DIC. 2017
Protocollo N. 28157

Studio Legale
Avv. Cinzia Tavano

Via Francavilla 171 - 98039 Taormina (ME)

Tel. Fax.: 0942 58024

Indirizzo P.E.C.: cinzia.tavano@pec.ordineavvocaticatania.it

Indirizzo e-mail: avvcinziatavano@virgilio.it

rev. alla scrivente
a data 05-02-18

B

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

La signora Maddalena Oliveri nata a Taormina (ME) il 19.12.1973, residente in Giardini Naxos (ME) via Anacapri 12 C.F.: LVR MDL 73T59 L0420, elettivamente domiciliata in Taormina (ME) via Francavilla 171, presso lo studio dell'avv. Cinzia Tavano C.F.: TVN CNZ 69S44 C3520 che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto.

Fax: 0942/58024; P.e.c.: cinzia.tavano@pec.ordineavvocaticatania.it

Premesso

- che in data 16.12.2015, alle ore 19,00 circa, la signora Maddalena Oliveri percorreva a piedi la via Vittorio Emanuele del comune di Giardini Naxos (ME);
- che l'attrice mentre scendeva dal marciapiede, per accingersi ad attraversare la strada, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale;
- che, sui luoghi erano presenti i sigg.ri Pelleriti Antonino Giuseppe e Gulino Lorenzo, i quali dopo aver assistito all'evento, soccorrevano la signora Oliveri;
- che, in conseguenza della caduta, l'istante accusava forti dolori alla caviglia e al piede destro e decideva di recarsi presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina dove le veniva diagnosticato: "Frattura della base del quinto metatarso";
- con lettera depositata e notificata in data 14.12.2016 all'ufficio protocollo del Comune di Giardini Naxos col numero 22645, l'esponente chiedeva all'Ente il risarcimento dei danni subiti;
- in data 10.01.2017 il Comune di Giardini Naxos comunicava alla sig.ra Oliveri che la sua richiesta di risarcimento danni non poteva trovare accoglimento in quanto l'accaduto non poteva essere riconducibile a precise responsabilità dell'Ente;
- con lettera protocollata in data 23.03.2017, l'istante invitava il convenuto a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014;
- in data 31.05.2017, veniva sottoscritto dai rappresentanti legali delle parti accordo a

seguito di procedura di negoziazione assistita, nel quale l'avv. Carmelo Moschella difensore del Comune esprimeva parere favorevole alla definizione del sinistro nei termini specificati in € 6.848,00 per risarcimento ed in € 856,00 per onorari, però ad oggi il convenuto non ha dato alcun seguito;

– che il danno de quo agitur subito dalla odierna attrice può essere quantificato in € 6.848,93 di cui € 2.339,60 per danno biologico permanente, € 2.661,68 per danno biologico temporaneo, € 1.686,92 per danno morale, € 100,73 per spese documentate.

La responsabilità dell'accaduto è certamente imputabile all'Ente convenuto per violazione del principio del *neminem ledere* sancito dall'art. 2043 c.c. alla stregua del quale l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che la stessa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto. (tra le tante Cass. Civ. n. 12314/1998; Cass. Civ. 9915/1998).

Il sinistro occorso all'attore è certamente riconducibile al cattivo stato in cui versava la carreggiata tale da non essere agevolmente percepibile ed idonea a costituire una insidia/trabocchetto.

Occorre evidenziare che trattasi di una strada di uso ordinario da parte dei cittadini, tale da non ingenerare negli stessi alcun plausibile timore circa lo stato di scarsa manutenzione della stessa, così da rappresentare un insidia imprevedibile.

L'Ente convenuto, in applicazione del principio sancito dall'art. 2051 c.c., ha il dovere di custodire i beni di sua proprietà vigilando e mantenendo il controllo sugli stessi, in modo tale da impedire che producano danni a terzi.

Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3651 del 20.02.06 e Cass. Civ. Sez. III n. 15383 del 06.07.06) hanno fatto il punto sul tema della **responsabilità della pubblica amministrazione per danni da manutenzione stradale**, rivelando un orientamento più favorevole, rispetto al consolidato orientamento precedente, per la parte che abbia subito un danno a causa dell'omessa o insufficienza manutenzione di opere pubbliche.

Ed infatti l'orientamento che si era formato in giurisprudenza (anche della Suprema Corte) permetteva il risarcimento del danno subito a causa di **cattiva manutenzione delle strade** o di lavori pubblici solo in presenza di ciò che veniva indicato come “**insidia o trabocchetto**”, ovvero in presenza di elementi recanti i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo, oltre alla semplice prova della presenza del pericolo medesimo e del nesso di causalità tra esso ed il danno subito. In assenza di tale ulteriore elemento, era presunta una colpa o concorso di colpa dell'utente nella

causazione del danno, colpevole di non aver evitato il danno (visibile ed invisibile) usando la normale diligenza.

Questa impostazione comportava che la prova della presenza di un'insidia o trabocchetto restava a carico del danneggiato, il quale si trovava così costretto a provare, oltre al danno ed al nesso causale tra danno ed insidia, l'ulteriore requisito della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità dell'insidia medesima.

La Corte di Cassazione, rilevando che tale limitazione di responsabilità fosse un ingiustificato privilegio per la P.A. nei confronti del danneggiato, in assenza di previsioni legislative in merito che giustificassero tale limitazione di responsabilità, con la sentenza n. 15383 e la successiva sentenza n. 15384 entrambe del 06 luglio 2006, ha stabilito che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante".

Nella fattispecie in esame è evidente come la responsabilità del sinistro "de quo" sia esclusivamente ascrivibile all'ente convenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2015 e 2043 c.c., sia per omessa manutenzione della sede stradale che per violazione del principio del *nemin laedere*.

Tutto ciò, premesso, la sig.ra Maddalena Oliveri, come sopra rappresentata e difesa

CITA

il Comune di Giardini Naxos (ME), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Giardini Naxos, Piazza Municipio, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale di Messina, all'udienza che ivi si terrà il giorno 09.04.2018, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle norme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e inoltre con avviso che in caso di mancata

costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta

- Accertare e dichiarare che il sinistro del 16.12.2015 si è verificato per fatto e colpa ascrivibile esclusivamente al Comune di Giardini Naxos, per tutte le causali di cui in narrativa, e per l'effetto condannarlo al risarcimento integrale dei danni patiti e patendi della sig.ra Maddalena Oliveri per un importo pari a € 6.848,93 oltre interessi dal dì dell'evento sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che il Signor Giudice adito riterrà di giustizia;
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese. e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale e si indicano a teste i sigg.ri Lorenzo Gulino residente in Taormina (ME) via Nazionale n.133, Pelleriti Antonino Giuseppe residente in Giardini Naxos (ME) n.394 sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero o no he in data 16.12.2015, alle ore 19,00 circa, la signora Maddalena Oliveri percorreva a piedi la via Vittorio Emanuele del comune di Giardini Naxos (ME);
2. Vero o no che la sig.ra Oliveri mentre scendeva dal marciapiede cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale;
3. Vero o no che a seguito della caduta soccorreva la signora Oliveri, la quale accusava forti dolori alla caviglia e al piede destro;
4. Vero o no che sui luoghi non era apposta alcuna segnaletica ;
5. Vero o no che nell'immediatezza del sinistro veniva richiesto l'intervento della Polizia Municipale di Giardini Naxos che demandava ogni accertamento all'Ufficio Tecnico del Comune.

Si chiede ammettersi C:T.U. Medico legale al fine di valutare l'entità delle lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Si dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che l'importo della controversia è di € 6.848,93.

Si producono i seguenti documenti:

1. Lettera denuncia sinistro del 24.10.2016;

2. Lettera del Comune di Giardini Naxos del 12.01.2017;
3. Lettera di Convenzione di Negoziazione assistita del 22.03.2017;
4. Verbale di accordo a seguito di procedura di Negoziazione Assistita del 29.05.2017;
5. Verbale di pronto soccorso del 16.12.2015;
6. Numero 6 certificati medici;
7. Numero 3 spese mediche;
8. Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità;
9. Foto.

Taormina li, 14 dicembre 2017

Avv. Cinzia Tavano

TAVANO
O
CINZIA

Firmato
digitalmente da
TAVANO CINZIA
Data:
2017.12.14
17:32:44 +01'00'

PROCURA SPECIALE
ALLE LITI

Io sottoscritta Maddalena Oliveri nata a Taormina (ME) il 19.12.1973 e residente in Giardini Naxos via Anacapri 12 Cod. Fisc. LVRMDL73T59L042O

NOMINO

quale mio procuratore speciale l' Avv. Cinzia Tavano del Foro di Catania a rappresentarla e difenderla, nell'instaurando giudizio dinanzi il Tribunale di Messina contro il Comune di Giardini Naxos, conferendo alla stessa ogni piu' ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, ~~chiamare in causa terzi, appiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari~~, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio esclusivamente ai fini della presente istanza eleggendo domicilio in Taormina via Francavilla 171.


Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Taormina 30 novembre 2017



Vera ed Autentica

Avv. Cinzia Tavano



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Cinzia Tavano iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, come da delibera del 16.09.2014, quale difensore della sig.ra Oliveri Maddalena cod. fisc. LVRMDL73T59L042O, per la quale si procede alla presente notifica, in virtù di procura spillata alle liti

NOTIFICO

in allegato atto di citazione:

- Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco legale rappresentate pro-tempore elettivamente domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale in Piazza Abate Cacciola all'indirizzo di posta elettronica protocollogiardininaxos@pec.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici IPA;

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che la procura è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

Taormina 14 dicembre 2017

avv. Cinzia Tavano

TAVANO
CINZIA

Firmato digitalmente da
TAVANO CINZIA
Data: 2017.12.14
17:26:00 +01'00'

Dettaglio Email

Mittente: cinzia.tavano@pec.ordineavvocaticatania.it

Destinatari: protocollojardininaxos@pec.it

Data: 14-12-2017 Ora: 17:35 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. n.53/1994

Testo Email



All. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv.con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Oliveri Maddalena;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n..... del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina proposto dalla Sig.ra Oliveri Maddalena;** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. Carmelo Moschella assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20.02.2018 ed accetta il compenso stabilito di € **2.349,18** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine

contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.300,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 DEL 20.02.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 19.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni



Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...2.349,18...sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

Sp. 15


Giardini Naxos, 19/2/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro


Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma



IL Presidente
Panrazio Lo Turco



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
